


UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello P.se Piteglio

Via P.Leopoldo 24 – 51028 San Marcello P.se (PT) CF. 90054130472 – P.Iva 01845470473

unionecomuniappenninopistoiese@pec.it



SERVIZI SOCIALI

Bando per le assegnazioni di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2018.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n° 431, che istituisce il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999; della deliberazione della giunta regionale n° 71 del 06/02/2006 integrata con deliberazione G.R n° 145 del 26/02/2007. Deliberazione G. R n° 258 del 07/04/2008, Deliberazione G.R n° 265 del 06/04/2009 e Deliberazione G.R n°228 del 06/03/2018; della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n° 175 del 24/05/2018.

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

Che a partire dal giorno **31/05/2018** ed entro e non oltre il **30/06/2018** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli ispiranti al contributo, da erogare per l'anno 2018, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del bando

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri stati o aploidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (DLgs. 286/98) e residenti senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art.11, comma 13, D.L 112/2008, convertito dalla L. 133/08)
- b) Residenza anagrafica nei Comuni dell'Unione: Abetone, Cutigliano, Sambuca P.se, S. Marcello-Piteglio e nell'immobile con riferimento al quale richiede il contributo.
- c) Valore ISEE (Indicatore della situazione economica) non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP 2016)

FASCIA A)- ISEE, in corso di validità, uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime per l'anno 2018 INPS (13.192,92 tabelle B allegato quattro Circolare INPS n° 186 del 21/12/2017 e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%.

FASCIA B)-ISEE compreso fra l'importo di due pensioni minime INPS (€ 12.192,92) e l'importo di 28.470,83 (punto 3.1 LETT. D, allegato A della delibera G.R. 228/2018). Incidenza del canone sul valore ISEE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP stabilito con delibera G.R 630/2013).

La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita di lavoro, malattie) rispetto al valore ISEE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE corrente. Non verranno invece accettati DSU prive dell'attestazione.

Naturalmente i requisiti sopradetti devono essere posseduti al momento della domanda.

- d) Assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato italiano; i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'amministrazione di eseguire le dovute verifiche. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia, dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggio nel loro paese.

Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

- e) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, sito in uno dei comuni facenti parte dell'Unione, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- f) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 13 del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge n.133 del 06 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n° 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana.
- g) Non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di beni immobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Per bene registrato si intende ogni bene iscritto in un pubblico registro, per esempio automobili, motocicli, navi, barche, camper il cui valore complessivo non superi i €

25.000. in caso di possesso di beni mobili superiori ai € 25.000,00 necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, comunicare documento di registrazione, attività svolta, luogo, denominazione e sede legale.

- h) Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2018 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell'alloggio.

Di non beneficiare di altro contributo pubblico, da qualunque Ente e in qualunque forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti dalla Delibera G.R n° 1088/2011 e successive inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento di erogazione del contributo.

Art. 2- Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, 1° comma, del DPCM n° 159/2013.

Art. 3- Modalità del calcolo della situazione economica e canone di locazione di riferimento

- 1) La posizione reddituale da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da un'attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare e determinato ai sensi della nuova normativa ISE/ISEE stesa al DPCM n° 159/2013 art. 4 e 5. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo).
La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando.
- 2) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- 3) In caso di residenza nell'alloggio in più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

- 4) **Per i richiedenti che dichiarano ISE zero o comunque d'importo minore dell'affitto e non siano in carico ai Servizi Sociali dell'Unione il soggetto deve presentare autocertificazione circostanziata sulle fonti di sostentamento, qualora sia in carico ai Servizi Sociali saranno il Responsabile del Servizio che attesterà tale condizione.**

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

I requisiti richiesti dall'art. 1 del bando vengono autocertificati ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 5- Articolazione delle graduatorie

I soggetti, in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle sopraccitate fasce "A" e "B", in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ ISE.

Art.6- Formazione e pubblicazione delle graduatorie

- 1) L'Unione di Comuni entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.
- 2) Avverso il provvedimento di cui al punto uno, è possibile proporre ricorso all'Unione, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.
- 3) Il responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Alloggi, di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 e s.m. e i., la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione delle graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 6 del presente bando e alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri

previsti dall'art. 6 del presente bando e all'estrazione tra i vari richiedenti che hanno la stessa percentuale di incidenza canone/ ISE.

Art. 7- Durata e Modalità del calcolo di contributo

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013.
- 2) Fino ad esaurimento del Fondo ,la ripartizione agli Enti delle risorse relative alla quota Regionale del Fondo avviene secondo le seguenti priorità:
 - a) Contributi a favore di soggetti collocati nella fascia "A" con percentuale di incidenza canone/ISEE non inferiore al 14%
 - b) Contributi a favore di soggetti collocati nella fascia "B" con percentuale di incidenza canone/ISEE non inferiore al 24%.
- 3) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 2 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione all'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 11 della L: 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. L'amministrazione si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%, ciò nel caso in cui il Fondo regionale e nazionale risulti insufficiente a coprire il fabbisogno per intero, secondo una ripartizione proporzionale che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del fondo spettante all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ed il numero dei beneficiari, con priorità ai beneficiari collocati in fascia A.
- 4) L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone.e corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISEE e calcolato come segue:
 - a) Fascia "A": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00.
 - b) Fascia "B": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone, in ogni caso non inferiore a € 200,00.

- 5) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2018 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima o dopo di quello dichiarato nella domanda, ad eccezione dei contratti stipulati a seguito di emissioni di sentenza di sfratto esecutiva.
- 6) L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.
- 7) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.
- 8) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentato all'Amministrazione.
- 9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell'Ente circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISEE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

- 10) Nel caso di trasferimento di residenza è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8- Modalità di erogazione del contributo

- 1) L'Unione dei Comuni provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione.

- 2) A tale scopo l'Ufficio provvederà a richiedere copia delle ricevute a dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione.

Le ricevute di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

- 3) Ai sensi di quanto indicato dall'art. 1 lett. E) del presente bando, "assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero" su richiesta dell'Unione di Comuni, i cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno produrre, prima dell'erogazione del contributo spettante e al fine dell'erogazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale.
- 4) **Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione delle ricevute è obbligatoria la comunicazione del Codice IBAN per l'accreditamento delle somme.**
- 5) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento delle canne di locazione. L'Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.
- 6) In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.
- 7) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari son inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia

residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio. È causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di E.R.P.

Art. 9- Modalità e termine di presentazione delle domanda

La domanda, a pena esclusione, deve essere correttamente compilata sull'apposito modulo;

Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti legalmente separati sono necessari, a pena esclusione, allegare copia della separazione coniugale.

Se nel nucleo sono presenti soggetti portatori di handicap grave di cui alla legge 104/1992 art. 3 comma 3 è necessario allegare copia della certificazione di handicap grave (il certificato non deve riportare la patologia). Se nel nucleo sono presenti soggetti con disabilità è necessario allegare copia della certificazione di invalidità uguale o superiore ai 2/3 (il certificato non deve riportare la patologia).

La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento nei casi previsti dal bando, non consente il completamento della domanda stessa, che pertanto sarà esclusa.

La mancata compilazione, laddove necessario, della dichiarazione relativa al possesso dei beni mobili di valore complessivo (considerando l'intero nucleo familiare) superiore a € 25.000,00 necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa non consente il completamento della domanda stessa, che pertanto sarà esclusa.

L'Amministrazione provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la conformità, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del bando. Successivamente procederà alla stesura di un elenco provvisorio di ammessi e di esclusi che verrà pubblicato sul sito dell'Unione.

L'elenco provvisorio degli ammessi è articolato in due fasce "A" e "B".

All'interno delle rispettive fasce di appartenenza le domande sono inserite in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza determinata dal rapporto del canone annuo sull'ISEE.

Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato il **30/06/2018**.

Gli eventuali ricorsi alla graduatoria provvisoria devono essere presentati entro il termine di **30 giorni** dal giorno di pubblicazione della graduatoria stessa e le eventuali opposizioni verranno valutate dalla commissione E.R.P.

Art. 10- Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, pena esclusione, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti, distribuiti presso l'Ufficio Sociali nell'orario d'ufficio (nei giorni di : martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 tel. 0573/621260).

Il **modello di domanda** è pubblicato, unitamente al presente bando, all'albo on line dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: www.smarcello.gov.it/albounione/show/.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via Pietro Leopoldo 24, 51028 San Marcello Pistoiese (PT). Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi.

La sussistenza di altri benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.

4.L'Amministrazione si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%, ciò nel caso in cui il Fondo regionale e nazionale risulti insufficiente a coprire il fabbisogno per intero,

secondo una ripartizione proporzionale che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del fondo spettante all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ed il numero dei beneficiari, con priorità ai beneficiari collocati n fascia A.

Art. 11- Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art 6, comma 3, del D.P.C.M. n° 221/1999 spetta all'Amministrazione procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal contratto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto ai sensi dell'art75 D.P.R. n° 445/2000.

L'Amministrazione dell'Unione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritti saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per il territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12- Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96, alla deliberazione G.R.T. n° 7172006 integrata con deliberazione G.R. n°145 del 26/02/2007, n° 258 del 07/04/2008 e Deliberazione G.R. n° 265 del 06/04/2009.
- 2) Sono inoltre fatte salve e prevarranno sulle disposizioni contenute nel presente bando, eventuali diverse o ulteriori disposizioni contenute in atti del Consiglio Regionale o della Giunta regionale approvati successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Art. 13- Informativa

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 01/01/2004 /Dgls 30/06/2003 n° 196: i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni

vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente e tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Nardini Emiliana, che è anche Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90.

Il presente bando è consultabile anche presso i siti internet dei Comuni di:
Abetone-Cutigliano (www.comune.abetonecutigliano.pt.it), Sambuca Pistoiese (www.comune.sambuca.pt.it) San Marcello Piteglio (www.comune-sanmarcellopiteglio.info)

S.Marcello P.se, lì 28/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tatiana Frullani)

